

Centrale di allarme interbancaria - Addebito su carta di credito - Insufficienza di fondi - Segnalazione - Legittimità (d.m. n. 458/2001, art. 10)

L'intermediario non è tenuto a fornire un preavviso prima di segnalare un soggetto presso la Centrale di allarme interbancaria, né è tenuto a cancellarne il nominativo in seguito dell'intervenuto pagamento del debito. (FP)

FATTO

Con ricorso presentato in data 28 luglio 2017, il ricorrente ha esposto che: - è titolare di un conto corrente acceso presso l'intermediario convenuto a cui è associata una carta di credito rilasciata sempre da quest'ultimo; - a partire dal 2014, periodo in cui ha aperto un rapporto di conto corrente presso un intermediario diverso da quello convenuto, non ha più utilizzato con regolarità la predetta carta di credito concentrando le proprie operazioni di pagamento sul c/c aperto presso l'altro intermediario; - nell'agosto del 2016, in virtù di uno scambio accidentale delle carte di pagamento, si trovava ad utilizzare la carta di credito rilasciata dall'intermediario convenuto, in luogo di quella rilasciata dall'altro intermediario, per effettuare alcuni acquisti on line; - in data 20.10.2016 riceveva una comunicazione da parte dell'intermediario resistente con cui veniva informato dell'esistenza di uno sconfinamento di oltre cinque giorni realizzato mediante la carta dallo stesso rilasciatagli; - in data 20.10.2016 effettuava un bonifico sul conto corrente aperto presso l'intermediario convenuto a copertura dell'importo corrispondente allo sconfinamento realizzato, che veniva accreditato in data 22.10.2016; - in data 25.10.2016 riceveva una comunicazione via email da parte dell'intermediario con cui veniva informato dell'esistenza di una segnalazione del proprio nominativo presso la C.A.I., segmento Carter, a causa di un "cattivo utilizzo" della carta di credito rilasciatagli nel periodo ricompreso dal 20.10.2016 al 19.10.2018; - con la medesima comunicazione gli veniva richiesto, altresì, il pagamento di un debito, invero, già onorato, come risultante da una comunicazione dell'intermediario stesso del 26.10.2016; - prima del 25.10.2016 non ha mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'intermediario concernente la predetta segnalazione; - tale segnalazione, inoltre, risulta essere stata effettuata lo stesso giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dello sconfinamento sul c/c a seguito dei pagamenti effettuati mediante la carta di credito (e, dunque, il 20.10.2016). Indi parte ricorrente ha chiesto all'ABF di accertare il proprio diritto alla cancellazione della segnalazione del proprio nominativo effettuata dall'intermediario presso la C.A.I., segmento Carter, per utilizzo della carta di credito in propria titolarità in assenza di fondi disponibili, non avendo ricevuto alcun preavviso di segnalazione da parte dell'intermediario convenuto e avendo provveduto peraltro a sanare la propria posizione debitoria. Costitutosi, l'intermediario ha dedotto che: - parte ricorrente risulta intestataria del c/c n.***129 a cui era associata una carta di credito; - il predetto conto corrente presentava, a far data dal 10.09.2016, uno scoperto non autorizzato a seguito dell'addebito dell'estratto conto della carta di credito; - contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, la banca provvedeva a segnalare allo stesso tale situazione mediante apposite comunicazioni inviate, a mezzo email, rispettivamente in data 22.09.2016; 05.10.2016 e 20.10.2016; - in data 14.10.2016 è stata inviata all'indirizzo di domicilio del ricorrente, presente nell'anagrafica, apposita lettera di "costituzione in mora" con cui, tra l'altro, si invitava il

ricorrente a saldare il debito maturato ed espressamente si paventava allo stesso la possibilità “di procedere alla segnalazione del Suo nominativo alle banche dati proposte dal sistema, nonché alla C.A.I (Centrale Allarme Interbancaria) segmento CARTER di Banca d'Italia per quanto concerneva l'utilizzo delle carte di pagamento in assenza della dovuta capienza sul conto corrente di addebito e/o in caso di utilizzo oltre il limite di plafond concesso e/o utilizzo scorretto in genere”; - in data 19.10.2016, in ragione dello scorretto utilizzo dello strumento di pagamento e della conseguente revoca della carta di credito in precedenza concessa al ricorrente, provvedeva all'iscrizione del nominativo dello stesso nell'archivio C.A.I, segmento CARTER; - in data 28.07.2017 riscontrava negativamente il reclamo del ricorrente. Il resistente ha eccepito in diritto che: - la segnalazione oggetto del ricorso è stata effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa e la stessa non può essere oggetto di cancellazione ancorché la situazione debitoria risulti ad ora sanata; - tale iscrizione, infatti, ha la durata di 24 mesi e, pertanto, la stessa risulta valida dal 20.10.2016 al 19.10.2018; - secondo l'orientamento pressoché univoco dei Collegi ABF, la segnalazione presso la Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.) costituisce un atto dovuto ed obbligatorio per gli intermediari finanziari emittenti carte di credito; - per quanto concerne, invece, l'asserito mancato rispetto di un non meglio precisato termine di preavviso con riguardo alle segnalazioni presso la C.A.I, la normativa vigente non prevede alcun obbligo di preavviso (si richiama sul punto ABF, Collegio di Roma, decisioni nn. 4326/2014 e 8215/2015). Indi la banca convenuta ha insistito per il rigetto nel merito del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento della legittimità o meno della segnalazione a sofferenza del ricorrente nella Centrale Allarme Interbancaria (C.A.I.) effettuata dall'intermediario resistente, e la contestuale domanda proposta dall'attore di cancellazione della medesima segnalazione. La domanda del ricorrente non è fondata e non può essere accolta per le motivazioni che seguono. Deve anzitutto rilevarsi la mancata produzione in atti della visura attestante la segnalazione oggetto del ricorso. Ed infatti, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo effettuata presso l'archivio C.A.I., Sezione Carter, da parte dell'intermediario convenuto. Tuttavia, nessuna delle parti ha prodotto evidenza della segnalazione oggetto del contendere e, conseguentemente, non è possibile ricostruire quando sia stata effettuata. Malgrado ciò, si osserva che l'intermediario non contesta l'esistenza della segnalazione e le dichiarazioni delle parti convergono verso una delineazione sostanzialmente comune dei fatti accaduti. Dalle affermazioni comuni delle parti è possibile ricavare, infatti, che la visibilità nei sistemi della segnalazione in discorso si è avuta a partire dal 20.10.2016. Il ricorrente afferma che la segnalazione è stata effettuata il 20.10.2016 in seguito ad un utilizzo della carta di carta di credito rilasciatagli dall'intermediario in assenza di fondi disponibili. Ha prodotto, a sostegno, una comunicazione dell'intermediario in cui lo si informa che il suo nominativo risulta segnalato dal 20.10.2016 al 19.10.2018. L'intermediario afferma invece di avere effettuato la segnalazione in data 19.10.2016 in ragione dello scorretto utilizzo dello strumento di pagamento e della conseguente revoca della carta di credito in precedenza concessa al ricorrente e che la stessa risulta valida dal 20.10.2016 al 19.10.2018. Essendovi in definitiva una sostanziale convergenza sull'accaduto dedotto in atti, il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.p.c. non pare ostativo alla decisione nel merito del ricorso in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (su cui cfr., tra le altre, ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 3608/2018; ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 14113/2017; ABF, Collegio di Roma, decisione n. 6087/2015). Venendo pertanto al merito delle doglianze del ricorrente, dal complesso delle affermazioni contenute nel ricorso, emerge che il cliente lamenti di non avere ricevuto alcun preavviso di segnalazione da parte dell'intermediario e di avere ricevuto, soltanto in data

20.10.2016, una email da parte dell'intermediario con cui veniva informato della sussistenza di uno sconfinò sul c/c n.****129 dell'importo di euro 4.266,42. Ha prodotto, inoltre, acclusa al ricorso, una comunicazione via email, che risulta datata 25.10.2016, con cui l'intermediario lo informava del fatto che il suo nominativo risultava segnalato in C.A.I. con validità dal 20.10.2016 al 19.10.2018. L'intermediario, dal canto suo, fa presente di avere provveduto ripetutamente a segnalare al ricorrente la propria posizione debitoria con comunicazioni inviate a mezzo email il 22.09.2016, 5.10.2016 e 20.10.2016. Afferma, inoltre, di avere provveduto ad informare il ricorrente della segnalazione in C.A.I. con comunicazione del 14.10.2016. Si rileva che dalla predetta comunicazione parrebbe emergere, altresì, che l'intermediario ha effettuato il recesso dai servizi relativi alle carte con contestuale invito alla restituzione immediata delle stesse. Si osserva, del pari, che non sussiste in atti alcuna prova dell'avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte del ricorrente. Orbene sul punto l'intermediario eccepisce che, come riconosciuto dalla giurisprudenza dei Collegi ABF, non sussiste alcun obbligo di preavviso della segnalazione in C.A.I. conseguendo la stessa, ipso iure, al verificarsi dell'evento dedotto in segnalazione. Tale eccezione risulta fondata. Infatti, questo Arbitro ha già avuto modo più volte di chiarire che, ai fini della segnalazione della revoca di carte di pagamento nel registro C.A.I., non è necessario l'invio di alcun preavviso al soggetto segnalato. Ne è che, a differenza di quanto è prescritto dall'art. 9 bis della legge n. 386/1990 per la diversa ipotesi di iscrizione conseguente al mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, nulla è espressamente previsto nella citata normativa in relazione alla revoca delle carte di pagamento (cfr., in questo senso, ABF, Collegio di Roma, decisioni nn. 7031/2015; 961/2012; ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 4425/2018; ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 12519/2017). Si ritiene, poi, che l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i SIC (Sistemi d'informazione creditizia privati) non trovi applicazione con riferimento agli archivi pubblici, quale è appunto la Centrale d'Allarme Interbancaria. Sotto altro profilo, parte ricorrente domanda la cancellazione della segnalazione oggetto del ricorso, asserendo di avere provveduto a sanare la propria posizione debitoria e dunque essendo "rientrato" dello sconfinò. Afferma, infatti, di avere effettuato, in data 20.10.2016, un bonifico pari all'importo dello sconfinò che risulta essere stato accreditato sul c/c, effettivamente, in data 22.10.2016. Giova osservare, a tale riguardo, che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione contabile attestante l'avvenuto adempimento del saldo debitorio né la data in cui ciò sarebbe avvenuto. La circostanza è, tuttavia, sostanzialmente confermata dall'intermediario nelle controdeduzioni, il quale espressamente riconosce che la situazione debitoria del ricorrente risulta sanata. L'intermediario eccepisce però che la segnalazione non può essere oggetto di cancellazione ancorché il ricorrente abbia provveduto a sanare la propria situazione debitoria poiché il termine di durata della segnalazione normativamente previsto è pari a 24 mesi. Anche tale eccezione risulta fondata poiché, alla luce delle decisioni di questo Arbitro, la segnalazione in contestazione trova il suo presupposto nella sola revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di credito e non possono i suoi effetti essere eliminati dall'intervenuta estinzione del debito, giacché non è desumibile dall'art. 10 del D.M. n. 458/2001, applicabile in subiecta materia, alcun obbligo di cancellazione, a carico dell'intermediario, in caso di successivo pagamento del debito da parte del titolare della carta (cfr. ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 16578/2017; Id., decisione n. 2736/2018; già decisioni nn. 3801/2017, 9054/2016, 1287/2011; siffatto orientamento è condiviso e pacificamente reiterato dai vari Collegi territoriali: cfr., ex multis, ABF, Collegio di Roma, decisioni nn. 2796/2017, 487/2016, 7310/2016; 487/2016). Ala stregua di tutte le motivazioni poc'anzi formulate, la domanda proposta dal ricorrente, di cancellazione del proprio nominativo già iscritto nel sistema C.A.I., non appare fondata e il ricorso pertanto non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.